



ORDINANZA SINDACALE N. 344

DEL 30.11.2020



CITTA' DI MESSINA

GABINETTO DEL SINDACO

Prot. n.293909 del 30.11.2020
Richiesta pubblicazione
Albo pretorio on line
n. 13700 del 30.11.2020

OGGETTO: Sospensione temporanea del Mercato ex Area Mandalari di Viale Giostra nelle giornate di martedì 1° dicembre e venerdì 4 dicembre 2020 per l'esecuzione di una campagna di screening finalizzata al monitoraggio del contagio per la popolazione scolastica degli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dal 30 novembre al 6 dicembre 2020. Disposizione di giornata di recupero con apertura straordinaria del mercato di Giostra, area ex Mandalari, sabato 12 dicembre 2020.

IL SINDACO

Premesso che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per la durata di sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il Decreto Legge n. 19 del 25 marzo 2020 convertito in L. n. 35 del 22 maggio 2020, prevede all'art. 1: *"per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19 su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2 per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 202) e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus);*

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali" che all'art. 2 comma 11 prevede: *" Per garantire lo svolgimento delle attività produttive in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano*

con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e al Comitato tecnico.scientifico di cui all'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 3 febbraio 2020 n. 630 e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerge un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della Salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell'immediato esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del Decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento”;

VISTO il Decreto del Ministro della Salute 30 aprile 2020, recante i Criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, richiamato dalla menzionata disposizione di cui all'art. 1 comma 16 del Decreto Legge n. 33 del 2020, ove si dispone che “Una classificazione di rischio moderato/alto/molto alto porterà ad una rivalutazione e validazione congiunta con la Regione/P.A. interessata che porterà a integrare le informazioni da considerare con eventuali ulteriori valutazioni svolte dalla stessa sulla base di indicatori di processo e risultato calcolati per i propri servizi. Qualora si confermi un rischio alto/molto alto, ovvero un rischio moderato ma non gestibile con le misure di contenimento in atto, si procederà ad una rivalutazione delle stesse di concerto con la Regione/PA interessata, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 11 del DPCM 26/04/2020. Se non sarà possibile una valutazione secondo le modalità descritte, questa costituirà di per sé una valutazione di rischio elevata, in quanto descrittiva di una situazione non valutabile e di conseguenza potenzialmente non controllata e non gestibile. Una classificazione del rischio per ciascuna regione/PA deve avvenire almeno settimanalmente. Il Ministero della Salute, tramite apposita cabina di regia che coinvolgerà le Regioni PP.AA. e l'Istituto Superiore di Sanità, raccoglie le informazioni necessarie per la classificazione del rischio e realizza una classificazione settimanale del livello di rischio di una trasmissione non controllata e non gestibile di SARS-Cov-2 nelle Regioni /PP.AA (omissis).

VISTO il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del D.L. n. 19/2020 e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020 n. 176;

VISTO il Decreto Legge 07 ottobre 2020 n. 125 Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva UE 2020/739 del 03 giugno 2020,

VISTO il DPCM 13 ottobre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, convertito, con modificazioni dalla legge 25 maggio 2020 n. 35 recante *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19* e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33 convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 recante *Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 253 del 13 ottobre 2020 avente decorrenza dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020;

VISTO il DPCM, 18 ottobre pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 19 ottobre 2020 che ha apportato modifiche al DPCM 13 ottobre 2020;

VISTO il DPCM del 03 novembre 2020 *“Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale nonché ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”*.

VISTA l'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 per effetto della quale la Regione Sicilia è stata classificata tra i territori caratterizzati da uno scenario di elevata criticità e da un livello di rischio alto con conseguente applicazione delle misure di cui all'art. 2 del DPCM del 03 novembre 2020;

VISTA l'O.S. n. 319 del 13 novembre 2020 con la quale sono state recepite le ulteriori restrizioni derivanti dall'attuazione dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre 2020 per effetto della quale la Regione Sicilia era stata classificata come scenario di elevata criticità e da un livello di rischio alto;

AVUTO riguardo agli esiti delle Riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, indette dal Prefetto di Messina e svoltesi in data 17/11/2020 e 18/11/2020, sui temi delle'emergenza sanitaria, della situazione sanitaria nelle scuole cittadine in cui viene attuata la didattica in presenza e sulle più convenienti disposizioni integrative da adottarsi ai fini del contenimento del contagio;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 62 del 19 novembre 2020;

VISTA l'O.S. n. 339 del 20 novembre 2020, come integrata con l'O.S. n. 340 del 21 novembre 2020, con la quale sono state recepite le disposizioni dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 62/2020 adottando ulteriori misure per il contenimento del contagio da COVID-19, prevedendo, altresì la sospensione delle attività didattiche di presenza dal 23 al 29 novembre 2020 per l'accertamento dell'effettivo dato di positività al contagio ed azione dei provvedimenti conseguenziali;

CONSIDERATO che, a seguito di specifica richiesta da parte del Comune, il Commissario Territoriale Covid con nota prot. 136643 del 26/11/2020 si è dichiarato disponibile all'esecuzione di una campagna di screening con tamponi rapidi da effettuare alla popolazione scolastica della città di Messina, demandando al Comune l'individuazione degli spazi necessari all'insediamento dei campi per l'esecuzione degli esami tamponi con modalità "drive in";

CHE a tal fine l'Assessore alla Pubblica Istruzione, con nota prot. 277523 del 27/11/2020, ha formulato un avviso rivolto agli Istituti Comprensivi e agli Istituti Superiori per l'adesione alla campagna di screening per l'accertamento del contagio da COVID 19 tra la popolazione scolastica (alunni, personale docente e amministrativo, genitori degli studenti);

CHE analogo invito è stato rivolto agli Istituti scolastici privati e paritari;

CHE sono già pervenute le dichiarazioni di adesione alla campagna di screening da parte delle seguenti scuole, per cui si è proceduto di concerto con l'ASP di Messina alla predisposizione di un calendario per l'esecuzione della campagna di screening della popolazione scolastica per l'accertamento dell'eventuale contagio da COVID 19, che avverrà in parte presso gli spazi esterni degli Istituti scolastici che hanno dichiarato di avere una adeguata disponibilità di spazi, ed in altra parte presso il punto che verrà attrezzato nell'area "ex Mandalari" sita sul Viale Giostra a Messina, con inizio il giorno 1 dicembre e termine domenica 6 dicembre 2020 giusta nota degli Assessori alla Protezione Civile Comunale ed alle Politiche Scolastiche prot. n. 292789 del 29/11/2020;

RICHIAMATA l'O.S. n. 343 del 29/11/2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19 nel territorio del Comune di Messina: esecuzione di una campagna di screening finalizzata al monitoraggio del contagio per la popolazione scolastica degli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dal 30 novembre al 06 dicembre 2020;

PRESO ATTO della nota della Città di Messina COC-Protezione Civile di cui al prot. n. 292789 del 29/11/2020 che individua l'area dove poter effettuare lo screening i locali del mercato bisettimanale di Giostra ex Mandalari che, per tali attività e per il periodo necessario, resterà a disposizione dell'ASP;

CHE, per tutto quanto innanzi esposto e premesso risulta necessario sospendere le attività del mercato di Giostra istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n.139/C del 30/12/1996 e trasferito con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 845 del 22/09/2005 nell'area ex Mandalari, nelle giornate di martedì 1 dicembre 2020 e venerdì 4 dicembre 2020;

CHE l'Assessore alle Attività Produttive e Mercati ha raggiunto una intesa con il Comitato Rappresentante degli operatori del Mercato in argomento, individuando una giornata di recupero di attività mercatale il 13 dicembre p.v. con successiva valutazione, stante le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità che l'Amministrazione deve fronteggiare, di altre giornate aggiuntive;

VISTI

- l'art. 32 della Costituzione;
- l'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833 e l'art. 117 del D.Lgs. 31/03/1998 n. 112;
- l'art. 50 T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, comma 5 ai sensi del quale :
“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione alla urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita anche per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle Regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali”.
- Il D.P.C. 3 Novembre 2020;
- Il D.L. 16 maggio 2020 n. 33 convertito , con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020 n. 74 art. comma 9;
- L'Ordinanza del Ministro della Salute del 27 novembre 2020;
- L'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia n. 63 del 28 novembre 2020 ;
- L'Ordinanza Sindacale n. 342 del 28 novembre 2020;
- L'Ordinanza Sindacale n. 343 del 29 novembre 2020;
- La Legge Regionale n. 185 del 01 marzo 1995 e ss.mm. e ii. “Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche”;
- Il D. Lgs. n. 114 del 31 marzo 1998 e ss. mm. e ii. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma della rrticolo 4 comma 4, della legge 15 marzo 1997”.

ORDINA

Sospendere le attività del mercato di Giostra, istituito con Deliberazione del Consiglio Comunale n.139/C del 30/12/1996 e trasferito con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 845 del 22/09/2005 nell'area ex Mandalari, nelle giornate di martedì 1 dicembre 2020 e venerdì 4 dicembre 2020 al fine di consentire l'utilizzo della predetta area per lo svolgimento della campagna di screening finalizzata al monitoraggio del contagio per la popolazione scolastica degli Istituti Comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo grado dal 30 novembre al 6 dicembre 2020

DISPONE

Il recupero delle attività di sopradetto mercato per il giorno 12 dicembre 2020 nell'area ex Mandalari di Giostra.

Riserva all'esito delle consultazioni con i rappresentanti degli operatori del mercato di Giostra di stabilire la ulteriore giornata di recupero del mercato.

DISPONE

- che la Polizia Municipale sia incaricata per la esecuzione della presente Ordinanza;
- che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e all'Albo Pretorio online

AVVISA

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Sicilia nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio online, oppure, in alternativa ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana nel termine di 120 (centoventi) giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio online.

Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
- ASP Messina
- Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
- Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona – Ufficio Politiche Scolastiche;
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana
- Messina Servizi Bene Comune SpA

IL SINDACO

On. Dott. Cateno De Luca

